

## **Comunicato relativo alle modalità di applicazione della normativa regionale in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.**

Con riferimento all'applicazione sul territorio regionale dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla DGR 1715/2016 (con la quale, si ricorda, sono state apportate modifiche alla precedente DGR 967/2015) si rappresenta quanto segue:

### **1. Edifici ad “energia quasi zero”**

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale, dal 1° gennaio 2017 per la realizzazione di edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime dovranno essere rispettati i requisiti previsti per gli “edifici ad energia quasi zero” (punto B.8 dell'Allegato 2 della DGR 1715/2016).

### **2. Differimento di termini di scadenza per l'applicazione di taluni requisiti**

Si sottolinea che sul territorio regionale le disposizioni in materia di requisiti minimi degli edifici di cui alla citata DGR 1715/2016 devono essere applicati con le modalità ivi indicate. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni nazionali di cui al decreto legge 244/2016 cosiddetto “milleproroghe”, relative al differimento dei termini di scadenza per l'obbligo:

- di installazione di sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione le singole unità immobiliari, nel caso di condomini con impianto termico centralizzato (punto D.6 dell'Allegato 2 della DGR 1715/2016), che rimane fissato al 31/12/2016;
- di utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica degli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante (punto B.7.1 dell'Allegato 2 della DGR 1715/2016). Per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2017 tale quota-parte è quindi prevista pari al 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.